

Proposta di Legge

d'iniziativa del deputato **HOLZMANN**

**Istituzione della figura professionale dell'operatore di
Discipline Bionaturali per il benessere psicofisico**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Onorevoli Colleghi! Soprattutto nell'ultimo decennio si sono diffuse ed affermate, nella realtà sociale, numerose discipline mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio, in generale, quindi, mirate a generare una migliore qualità di vita.

Sono state definite in molte maniere: medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari e recentemente sono state raggruppate nella categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all'interno del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.

Da quello che poteva presentarsi come un unico comparto professionale si possono distinguere due settori che definiscono due modi di agire in favore della salute del cittadino, ma a partire da assunzioni di responsabilità così diverse da evidenziare la necessità di essere normate con modalità differenti pur rimanendo all'interno dello stesso quadro di intenti.

Si possono definire "medicine non convenzionali" tutte quelle metodiche che, a partire da una diagnosi scientifica tradizionale, consentono un'assunzione di responsabilità nella cura della patologia individuata, attraverso atti medici e non medici.

Definiamo invece “Discipline Bio - Naturali per il benessere psicofisico” - d’ora in poi denominate DBN - tutte quelle metodiche che, agite con competenza professionale, stimolano, sotto vari aspetti, le risorse vitali dell’individuo, contribuendo alla sua integrazione nell’ecosistema.

Tutte queste pratiche hanno un comune riferimento alla vita e alla natura e questo suggerisce i termini “biologico” e “naturale”; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologia, né convenzionale né non convenzionale, suggerisce di evitare, o meglio escludere, il termine “medicine” e di adottare il termine tipico delle pratiche evolutive, cioè “discipline”.

Da qui la definizione di “Discipline Bio Naturali”.

Pur nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano, ed in particolare:

- l’approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- l’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

Un’altra caratteristica comune è la scelta di non interferire nel rapporto tra medici e pazienti e il ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori di Discipline Bio - Naturali.

Lo Shiatsu, lo Yoga, il Tai - Qi, il Qi - Qong, eccetera, sono ormai pratiche molto diffuse anche nel nostro Paese, con diverse migliaia di praticanti, centinaia di scuole, milioni di persone coinvolte a vario titolo, la cui partecipazione tende ulteriormente a crescere.

In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno preso origine.

Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come “arti manuali”, altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di “consulenza”, altre ancora uniscono i due aspetti.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio, la serietà e l'adeguatezza dei *curricula* formativi degli operatori a tutela dell'utenza.

Analizzando, in breve, l'articolato seguente, si possono così sintetizzare le norme in esso previste:

articolo 1) Stabilisce le finalità della presente legge;

articolo 2) Definisce il concetto di Discipline Bio - Naturali per il benessere

Psicofisico e stabilisce le attività dell'operatore di Discipline Bio - Naturali per il benessere psicofisico, che avranno ad oggetto la promozione e conservazione dello stato di benessere dell'utente e non potranno in alcun modo essere afferenti ad altre attività oggetto delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Provinciale;

articolo 3) Tratta dell'istituzione del Registro Nazionale per operatori e consulenti in Discipline Bio - Naturali e delle DBN riconosciute in ambito provinciale;

- articolo 4) Stabilisce le funzioni del Registro Nazionale delle scuole di formazione per operatori in DBN;
- articolo 5) Definisce le norme per l'esercizio dell'attività professionale di operatore nelle DBN;
- articolo 6) Tratta della composizione e dei compiti del Comitato Nazionale;
- articolo 7) Definisce i criteri della formazione ed abilitazione dell'operatore in DBN;
- articolo 8) Stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame finale e del rilascio dell'attestato di qualifica di operatore DBN;
- articolo 9) Stabilisce le sanzioni per chi esercita abusivamente la professione di operatore Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico;
- articolo 10) Norma transitoria.

On. Giorgio HOLZMANN

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. Allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire ad incentivare il benessere dei cittadini si riconosce ed istituisce la qualifica professionale di operatore in Discipline Bio - Naturali per garantire a tutela dell'utenza una qualificata offerta delle prestazioni o dei servizi che ne derivano alla persona.

Articolo 2

Definizione e principi delle Discipline Bio- Naturali per il benessere psicofisico

1. Per Discipline Bio - Naturali per il benessere psicofisico s'intendono quelle concezioni e pratiche che hanno per finalità la promozione, la conservazione ed il ripristino dello stato di benessere, per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nell'esperienza storica concreta, nei vari contesti culturali e geografici e che si fonda sul principio della necessaria armonia della persona con la natura, natura che ha cura dell'uomo. Su questo principio si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti, elementi e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale da cui ha preso origine.
2. Per Operatore in Discipline Bio - Naturali s'intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o parasubordinata, l'attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato specifica competenza.

Articolo 3

Registro Nazionale delle Discipline Bio - Naturali

1. E' istituito il Registro Nazionale delle D.B.N., suddiviso in tre sezioni:
 - a) Discipline Bio - Naturali riconosciute dal Comitato Nazionale per le D.B.N.
 - b) Associazioni e imprese pubbliche o private riconosciute per il rilascio della qualifica professionale.
 - c) Operatori professionali delle D.B.N. che abbiano le qualifiche stabilite dalle specifiche Commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato.
2. Le sezioni b) e c) del registro sono suddivise in sottoelenchi riferiti da ogni singola D.B.N.
3. Ciascuna sezione del Registro è suddivisa in sottoelenchi riferiti ad ogni singola D.B.N.

Articolo 4

Funzioni del Registro Nazionale delle scuole di formazione per operatori in D.B.N

1. Il Registro Nazionale ha la funzione di riconoscere gli enti di formazione pubblici e privati in Discipline Bio - Naturali per il benessere psicofisico che abbiano caratteristiche rispondenti alle finalità della legge in rapporto ai requisiti richiesti dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato.

Articolo 5

Esercizio dell'attività professionale di operatore nelle Discipline Bio - Naturali per il benessere psicofisico

1. L'esercizio delle attività professionali di operatore in ciascuna delle Discipline Bio - Naturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione al registro di cui all'articolo 3).
2. Ai fini dell'iscrizione occorre:
 - a) la maggiore età;
 - b) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
 - c) il conseguimento di diploma almeno della scuola dell'obbligo o di altro diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) il possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi dell'articolo 9) o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi terzi.

Articolo 6

Composizione e compiti del Comitato Nazionale delle Discipline Bio - Naturali per il benessere psicofisico

1. E' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Nazionale di Coordinamento per le D.B.N.
2. Il Comitato Nazionale di Coordinamento:
 - a) svolge attività di monitoraggio delle Discipline Bio - Naturali per il benessere psicofisico, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta Provinciale per il loro inserimento nel registro di cui all'articolo 3,c) 1 lettera a);
 - b) propone al Comitato Nazionale, per ogni Disciplina Bio - Naturale per il benessere psicofisico, il curriculum formativo, di livello di formazione e di abilitazione necessari per l'attività lavorativa e l'esercizio della professione di operatore D.B.N.
3. La composizione del Comitato Nazionale di Coordinamento sarà stabilita dal Governo con regolamento di attuazione.
4. Il Comitato dura in carica cinque anni.
5. Il Comitato in coerenza con le finalità della legge, opera al fine di:
 - a) stabilire regole deontologiche comuni alle varie discipline;
 - b) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento;
 - c) istituire le commissioni specifiche per ogni disciplina, stabilendone funzioni e regolamenti nominandone i componenti scelti tra gli appartenenti alla stessa disciplina
 - d) verificare e convalidare le scuole di formazione professionale che volessero essere riconosciute in conformità ai criteri ed alle qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni;
 - e) verificare e convalidare le decisioni delle commissioni in merito all'ordinamento delle discipline;
 - f) nominare un comitato di probiviri per dirimere le controversie interne al Comitato ed alle commissioni
 - g) istituire un organo di auto controllo sulle attività professionali e formative delle varie discipline.

Articolo 7
Formazione e abilitazione

1. Ai fini dell'abilitazione professionale, l'operatore di Discipline Bio - Naturali deve svolgere un percorso di formazione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato di Coordinamento Nazionale per le D.B.N, definisce per ogni singola disciplina:
 - a) l'oggetto degli insegnamenti da inserire nei corsi di formazione;
 - b) i livelli di formazione e di abilitazione all'attività lavorativa e all'esercizio della professione di operatore di D.B.N.;
 - c) i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;
 - d) il monte ore minimo dei corsi di formazione.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1) sono organizzati e gestiti da istituzioni di comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento, indicate dal Comitato di Coordinamento Nazionale per le D.B.N
4. Tutti i corsi comprendono un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo.

Articolo 8
Esame finale e rilascio dell'attestato

1. E' obbligatoria la frequenza ai corsi di formazione per operatore in D.B.N.
2. Sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno raggiunto il monte ore minimo di formazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione dei corsi (comunque non inferiore al novanta per cento delle ore complessive).
3. Al termine dei corsi gli allievi dovranno superare una prova pratica e/o teorica effettuata da una apposita commissione d'esame.
4. Agli allievi che superano la prova si rilascia un attestato di qualifica professionale di operatore in D.B.N. valido per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 3 c.) 2 lettera b).

Articolo 9

Sanzioni

1. Coloro che esercitano l'attività professionale di operatore in una delle D.B.N. previste dal Registro Nazionale di cui all'articolo 3) senza essere iscritti nell'elenco stesso sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 euro.

Articolo 10

Norma transitoria

1. Sono iscritti nel Registro Nazionale gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio nazionale e sono iscritti presso le associazioni di categoria a rilevanza nazionale o europea, nonché i diplomati delle libere associazioni e/o delle scuole riconosciute, gli insegnanti che insegnano in tali istituti che presentano, entro l'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, domanda d'iscrizione al "Registro Nazionale Operatori DBN professionali", allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. Sulla base della documentazione presentata e del possesso dei requisiti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito in merito anche il Comitato di Coordinamento, si verifica l'idoneità dell'operatore all'iscrizione al Registro Nazionale di cui all'articolo 3).

On. Giorgio HOLZMANN